

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E LA SOCIETA' CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI
SRL**

Tra l'Amministrazione Comunale di Cazzago San Martino, nella persona del Sindaco Dott. Fabrizio Scuri (di seguito anche denominata "Comune")

La Società Cazzago San Martino servizi srl Unipersonale, rappresentata dal Sig. Pelizzari Domenico, Amministratore Unico (di seguito anche denominata "soggetto gestore" o "gestore")

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

RICHIAMATE

la DCC n. 24 del 7/06/2004, esecutiva ai sensi di Legge, di costituzione della Società, a totale partecipazione comunale, "Farmacia Comunale di Bornato" (oggi "Cazzago San Martino Servizi Srl"), cui si rinvia;

la DCC n. 25 del 07/06/2004, esecutiva ai sensi di Legge, di affidamento alla "Farmacia Comunale di Bornato" della gestione della Farmacia Comunale di Bornato, cui si rinvia;

la DGC n. 63 del 28/06/2004, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il contratto di servizio con il soggetto in house "Cazzago San Martino Servizi Srl", gestore della Farmacia Comunale di Bornato, cui si rinvia;

la DGC n. 99 del 03/07/2006, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato modificato il contratto di servizio tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto in house "Cazzago San Martino Servizi Srl", gestore della Farmacia Comunale di Bornato, cui si rinvia;

la DCC n. 61 del 30/10/2006, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato modificato lo statuto del soggetto in house "Cazzago San Martino Servizi Srl", cui si rinvia;

la DGC n. 79 del 21/07/2008, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato nuovamente modificato il contratto di servizio tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto in house "Cazzago San Martino Servizi Srl", gestore della Farmacia Comunale di Bornato, cui si rinvia;

la DGC n. 125 del 30/12/2008, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato nuovamente modificato il contratto di servizio tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto in house "Cazzago San Martino Servizi Srl", gestore della Farmacia Comunale di Bornato, cui si rinvia;

la DCC n. 64 del 21/12/2012, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato aggiornato il contratto di servizio tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto in house "Cazzago San Martino Servizi Srl", gestore della Farmacia Comunale di Bornato, cui si rinvia;

la DCC n. 41/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato da ultimo aggiornato il contratto di servizio tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto in house "Cazzago San Martino Servizi Srl", gestore della Farmacia Comunale di Bornato, cui si rinvia e che forma parte integrante e sostanziale di quanto in questa sede pattuito;

il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e il soggetto gestore, affidatario della gestione del servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di proprietà Comunale ubicata in Cazzago San Martino Via Vittorio Emanuele III.

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1- Oggetto e finalità

1.1 L'Amministrazione Comunale affida in gestione al soggetto gestore, che accetta, dal 01/01/2013 al 30/06/2040 il servizio di Farmacia a fronte di un canone di affidamento pari al 3% (tre percento) del fatturato annuo al netto dell'IVA. Tale canone sarà fatturato dall'ente alla Società. Aumentando di IVA ad aliquota ordinaria, in n. 4 rate trimestrali posticipate sul fatturato dell'anno precedente; entro il 30/04 dell'anno successivo sarà fatturato l'eventuale conguaglio a credito o a debito, dovuto per raggiungere il 3% (tre percento) del fatturato. L'affidamento comprende la concessione in comodato gratuito di tutti gli arredi e delle attrezzature presenti nelle farmacie. Inoltre il canone di cui sopra comprende l'utilizzo dei locali dove viene svolta l'attività della farmacia comunale. Il Canone di affidamento potrà essere modificato sulla base dell'andamento con unanime consenso delle Parti, espresso, per il Comune, dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico Servizi Pubblici Locali di cui al d.lgs. n. 201 del 23.12.2022;

1.2 Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, preordinato alla tutela della salute pubblica, la cui erogazione da parte del soggetto gestore, fermi gli indirizzi già vigenti impartiti dalle Autorità Sanitarie nella gestione del servizio, oltre a quelli che verranno impartiti in futuro, dovrà rispettare i principi di seguito enunciati, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del D. Lgs. 201/2022:

a. Continuità del servizio. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzioni e il soggetto gestore è tenuto ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli, compatibilmente con la normativa di settore;

b. Uguaglianza. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la necessità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.

c. Efficacia. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).

d. Efficienza. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.

e. Trasparenza. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni.

f. Partecipazione. Il soggetto gestore dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.

g. Adattabilità. Il servizio gestore si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari.





h. Adeguatezza. il soggetto gestore dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie politiche di vendita alle nuove tecnologie e ai vari strumenti di mercato, in modo da garantire un servizio in grado di dare risposte efficaci, evolute ed adeguate agli utenti.

i. Concorrenza. Il soggetto gestore dovrà mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti, anche con riferimento agli standard del settore e alla competitività dei servizi e prodotti offerti.

j. Sussidiarietà. Il soggetto gestore dovrà sviluppare capacità di integrazione con il territorio e con i suoi attori, attivando iniziative di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche in collaborazione con il Comune.

k. Equilibrio economico-finanziario della gestione. Il soggetto gestore dovrà agire garantendo in ogni caso l'equilibrio della gestione, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo e informando il Comune di qualsiasi problema riscontrato nella gestione che possa in qualche modo influire negativamente sui risultati di gestione.

1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente contratto di servizio è finalizzata a garantire la gestione ottimale dei servizi di farmacia di cui è titolare il Comune a vantaggio dei cittadini e delle persone frequentanti il territorio comunale necessitanti dei servizi farmaceutici e dei servizi ad essi complementari. In particolare, il Comune e il gestore intendono realizzare con la sottoscrizione del presente contratto l'obiettivo di fornire servizi di farmacia e complementari secondo standard di elevata qualità e in una prospettiva di innovazione rispetto ai bisogni dei potenziali utenti.

1.3 Saranno predefinite tra le Parti eventuali iniziative specifiche ed in sinergia tra i due Enti, tese a migliorare la gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti, concordando le modalità, la decorrenza, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi.

2- Prerogative e Oneri del Comune

2. Il Comune:

a. effettua periodicamente, tramite propri Funzionari, controlli sulla gestione della Società per quanto attiene:

- Le giacenze di magazzino attraverso ispezioni di prodotti a campione;
- il pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e/o collaboratori;
- la cassa e le banche;
- la gestione degli acquisti e dei pagamenti;

b. esercita il diritto d'uso legato alla concessione da parte del gestore, per il periodo 01/08/2011 - 30/06/2040, degli immobili siti in via Montecassino, 20, identificati catastalmente al fg 27, mappale 477, sub 12- 22 - 23, destinati ad uso istituzionale da parte del Comune, con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del soggetto gestore e gli oneri di gestione restanti a carico del Comune. Per questo diritto d'uso il Comune riconoscerà al soggetto gestore un canone annuo di euro 15.000 (quindicimila) più IVA, da versare trimestralmente in via posticipata. Il Comune potrà esercitarne in ogni momento o alla fine del periodo suindicato il diritto ad acquistare gli immobili prima citati a un prezzo pari al valore commerciale meno gli importi versati a titolo di



canone dall'inizio del diritto d'uso. Il Comune potrà utilizzare gli immobili direttamente per fini propri o concedere l'uso di questi o parte di questi ad altri soggetti, enti o associazioni;

c. si impegna a cooperare con il soggetto gestore per agevolare la conduzione della farmacia comunale e per il migliore espletamento dei relativi servizi garantiti, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

d. si impegna a consentire l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso, compatibilmente con le disposizioni del Regolamento 679/2016/UE e del D. Lgs 196/2003.

3- Prerogative e Oneri del Soggetto Gestore

3.1 Il soggetto gestore si impegna, anche nell'ambito dell'oggetto previsto dallo Statuto Sociale:

a. a gestire il servizio affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente contratto, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili di cui al d.lgs. 201/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non espressamente trascritte e/o richiamate;

b. a osservare le disposizioni di legge e delle competenti Autorità per l'esercizio del servizio affidato, così da assumere a suo rischio e spese gli adattamenti e le opere richieste in relazione all'esercizio stesso;

c. a gestire il servizio Farmacia del Comune di Cazzago S.M. con proprio personale, riconoscendo al Comune stesso un canone annuo di affidamento in gestione come sopra individuato, comprensivo dell'utilizzo dei locali dove viene svolta l'attività;

d. a stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio locativo dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili concessi in comodato, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività;

e. a non modificare l'insegna dell'attività, se non previa autorizzazione del Comune;

f. a relazionare con cadenza trimestrale all'Amministrazione Comunale l'andamento della gestione attraverso anche la predisposizione di Bilanci di Verifica periodici;

g. a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla gestione della farmacia;

h. a effettuare interventi di promozione ed assistenza ai cittadini, ed in particolare agli anziani, che potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale, addebitando al Comune i puri costi del servizio o del prodotto.

i. a rispettare il divieto di trasferire a terzi la presente concessione, se non previa autorizzazione del Comune;

j. a concedere il diritto d'uso al Comune degli immobili siti in via Montecassino, 20, identificati catastalmente al fg. 27 mappale 477 sub 12- 22 — 23, per il periodo 01/01/2013 - 30/06/2040, destinati ad uso istituzionale da parte del Comune, dietro la corresponsione di un canone a favore della Società di euro 15.000(quindicimila) più IVA per il periodo relativo. Per il periodo suddetto è a carico del soggetto gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria mentre gli altri oneri di gestione sono a carico del Comune;

k. ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione della farmacia comunale e dei servizi da questa garantiti nonché al



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie;

l. ad assumere tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, inerenti alla gestione della farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.

m. a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate;

n. a gestire il servizio attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge;

o. ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti;

p. a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

q. ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, fatto salvo per quelle direttamente detenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza;

r. ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove farmacie di cui il Comune abbia la titolarità o la acquisisca a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo;

s. ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione delle farmacie comunali e/o che comunque abbiano attinenza con lo svolgimento dei servizi da queste garantiti;

t. a farsi carico di tutte le spese della sede, delle forniture, del personale, e di ogni altro onere ed adempimento connesso con la gestione della farmacia, ivi compresi gli adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi delle vendite da banco ed i proventi derivanti dal servizio sanitario nazionale;

u. a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze e gli eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali in relazione alla gestione della farmacia comunale e/o allo svolgimento dei servizi da questa garantiti;

v. a promuovere e incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellato, su richiesta del medico di base o dello specialista;

z. a promuovere e incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute al benessere individuale (prodotti omeopatici, di prima infanzia, integratori alimentari, dermo-cosmetici);

aa. ad attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori; d) aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;

bb. a mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti;

cc. valutare la realizzazione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto dal DPR n. 94 del 21.02.1989 e dal DPR n. 371 dell'8.07.1998 e ssmmii;

dd. a dare la propria disponibilità a realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i loro affidatari, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari qualora la farmacia venga individuata come idonea per collocazione territoriale e logistica;

ee. ad assicurare la centralità del cittadino e dell'utente, anche fornendo forme di partecipazione attiva;

ff. a promuovere i propri servizi, se possibile, anche tramite portale online ad esso dedicato (e-commerce);

gg. al fine di tutelare i diritti dei consumatori e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, a emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 201/2022 e all'articolo 2, comma 461, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, nell'ambito della quale dovranno essere altresì dettagliati i principi in questa sede previsti e individuate le modalità di ristoro dell'utenza in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni contrattuali comunque poste.

4 - Relazioni e Controlli

4.1 Il quadro delle relazioni tra le parti è fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità, e la responsabilità della gestione strategica complessiva delle farmacie comunali, nel rispetto del principio dell'*in house providing*, trattandosi di Ente strumentale del Comune.

4.2 Il Comune si riserva di accertare in ogni tempo, anche con accesso *in loco* e con ispezioni dei libri contabili, sociali e di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, il rispetto degli obblighi posti in capo al gestore. Ove siano accertate irregolarità o disfunzioni nella gestione, il soggetto gestore verrà formalmente richiamato affinché vi ponga tempestivo rimedio. Il soggetto gestore è tenuto a fornire al Comune tutti gli elementi utili per la programmazione e per la verifica delle attività svolte.

4.3 Ai fini del controllo dei livelli di soddisfazione dell'utenza, nella relazione consuntiva del servizio reso, l'Azienda dovrà evidenziare i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

5- Scioglimento del rapporto

5.1 Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, in riferimento a comportamenti colposi del soggetto gestore, siano state accertate:

- a - gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni richieste;
- b - la chiusura della farmacia per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c - decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d - vendita al pubblico di farmaci vietati;

e - inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti:

f - ricorso all'abusivismo professionale.

5.2 Il Comune, qualora intenda avviare il procedimento di risoluzione, dovrà contestare al soggetto gestore, con formale atto, le inadempienze riscontrate, a fronte delle quali il gestore potrà presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

5.3 La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltretutto la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro.

5.4 All'atto della riconsegna del servizio, per qualsiasi ragione essa intervenga, il soggetto gestore sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune o al Comune stesso di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda. In tale ultimo caso, i contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal soggetto gestore relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, ad un nuovo gestore dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

5.5 All'atto della riconsegna del servizio, per qualsiasi ragione essa intervenga, il soggetto gestore sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune stesso, al nuovo gestore che:

a) i beni aziendali siano in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;

b) siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché siano state regolarmente versate tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;

c) i dipendenti siano stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, siano stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;

d) rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, siano stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.

5.6 All'atto della riconsegna del servizio, per qualsiasi ragione essa intervenga, i beni strumentali materiali e le immobilizzazioni immateriali acquisiti a spese del soggetto gestore e presenti nel libro dei beni ammortizzabili entro il termine di durata del contratto, opportunamente elencati nel dettaglio in un apposito inventario, saranno ceduti al nuovo gestore, o, in subordine, al Comune, a insindacabile giudizio dello stesso, alle seguenti condizioni: al valore netto contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti, cessione del magazzino al valore calcolato secondo il metodo del costo di ultimo acquisto.

5.7 Ai sensi dell'articolo 50-quater del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, il soggetto gestore, all'atto della riconsegna del servizio, per qualsiasi ragione essa intervenga, è tenuto a rendere disponibili al

Comune i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi all'utenza, secondo i tempi, le modalità e con gli strumenti, anche informatici, che verranno definite dal Comune stesso.

5.8 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, il soggetto gestore assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione o cessazione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

6 - Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Brescia.

7 - Manleva

7.1 Il soggetto gestore è il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione delle farmacie comunali e dello svolgimento dei servizi da queste garantiti, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto di servizio.

7.2 Il Comune, pur rimanendo titolare del diritto d'esercizio delle farmacie, resta completamente estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore e i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune stesso. Tutti i rapporti con l'utenza della farmacia comunale ed i fruitori dei servizi da queste garantiti sono demandati al soggetto gestore che li affronterà e li risolverà autonomamente nel rispetto delle relative logiche di qualità del servizio.

7.3 Il soggetto gestore solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione delle farmacie comunali e dallo svolgimento dei servizi affidati, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del presente contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa.

8- Comunicazioni e Privacy

Per le comunicazioni tra le Parti verrà privilegiato l'invio delle medesime tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione mediante firma digitale.

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte che necessita di riservatezza perché attinente all'attività lavorativa e/o professionale e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio, e non divulgheranno a terzi questi dati e informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte, fatta salva la disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi, alla trasparenza, alla normativa anticorruzione e con i limiti di cui al Regolamento europeo 2016/679.

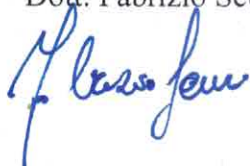
9 - Disposizioni Finali

L'elaborazione del DUVRI non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Comune e quelli dell'Azienda.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in capo al soggetto gestore e ai suoi rappresentanti legali non sussistono le incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal cd. Codice dei Contratti.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice Civile. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

Per il Comune
Il Sindaco
Dott. Fabrizio Scuri



per la Società
Cazzago San Martino Servizi Srl
L'Amm.re Unico
Domenico Pelizzari

